

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2237

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTI CARLI AMALIA, GIRAUDI, MAGGIONI, GIOR-
DANO, VALIANTE, CANESTRARI, DEGAN, BOLDRIN,
BARONI**

Presentata il 22 gennaio 1970

**Obbligo dell'uso del casco
durante la circolazione in motociclo o in motocarozzetta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IV legislatura e precisamente il 10 novembre 1964, fu presentata la proposta di legge n. 1827 che adesso riproponiamo e che concerne la istituzione dell'obbligo di usare un casco protettivo da parte dei conducenti dei motocicli e delle motocarozzette nonché delle persone che vi siano trasportate.

È infatti dolorosamente noto, per la indiscutibile testimonianza delle statistiche e per la quotidiana evidenza dei fatti quanto numerosi siano gli incidenti stradali e le persone che, in occasione di essi riportano lesioni o perdono la vita stessa.

Tra i più esposti a tali conseguenze, talora appunto drammatiche, sono senza alcun dubbio i conducenti e le altre persone trasportate sui motocicli: sia per la relativa instabilità del veicolo (che, d'altra parte, può raggiungere velocità anche elevate) sia — occorre riconoscerlo — per la condotta di strada assai spesso imprudente, o addirittura spericolata, di vari utenti.

A tale proposito — e mentre ancora una volta appare doveroso insistere per la formazione di una coscienza stradale: problema che

presenta aspetti anche morali, talora trascurati — non può disconoscersi che, in frequenti casi, le conseguenze dannose per le persone sarebbero sensibilmente ridotte, ove chi circola a bordo dei motocicli medesimi adottasse il casco protettivo. In tal senso non sono mancate comunicazioni scientifiche di autorevoli traumatologi per esperienza vissuta.

La cosa, se pur appaia augurabile per altri tipi di veicoli, si presenta specialmente importante per i motocicli, attese le loro caratteristiche, ed anche per le moto-carozzette, esse pure destinate al trasporto di persone. Di qui, onorevoli colleghi, l'utilità della presente proposta di legge diretta a rendere obbligatorio l'uso del casco medesimo, durante la circolazione. Tale obbligo appare consigliabile anche per le persone, diverse dal conducente, trasportate sui veicoli medesimi, essendo pure queste esposte al medesimo pericolo.

La misura suggerita è d'altronde adottata da tempo dagli agenti dei servizi di polizia stradale — sia dello Stato che degli enti locali — nonché da moltissimi motociclisti. Tuttavia si rivela conveniente e necessario, a nostro avviso, il renderla obbligatoria, poiché risulta

ancora troppo poco estesa la sua spontanea adozione.

D'altronde l'obbligo è già in uso in altri Paesi come — ad esempio — la Svizzera e la Gran Bretagna ed in altri ancora e pertanto riteniamo la sua introduzione in Italia un utile e civile passo in avanti nel settore della disciplina stradale.

In ordine alla collocazione legislativa, si ritiene che la disposizione possa utilmente inserirsi, per migliore coordinamento, nel quadro dello stesso Codice della strada e precisamente nel Titolo che raggruppa le « norme di comportamento ».

Per quanto riguarda la sanzione penale, pur non potendosi attribuire ad essa un valore risolutivo, sembra tuttavia opportuno prevedere, per il caso di inosservanza, una ipotesi contravvenzionale, anche fissando in lire diecimila il massimo della relativa ammenda.

Allo scopo di assicurare uniformità ed efficienza all'attuazione della norma di legge

proposta, e in considerazione della cennata previsione di sanzione penale, si rivela necessario fissare le caratteristiche tecniche opportune del casco precedendo espressamente un decreto del Ministro dei trasporti.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore della disposizione proposta, va da un lato tenuta presente l'esigenza del provvedimento ministeriale di attuazione, or ora accennato e quindi del tempo necessario alla sua emanazione, dall'altro quella di rendere poi possibile l'acquisto del casco stesso da parte di un numero certamente consistente di utenti della strada. Una tale obiettiva situazione suggerisce di prevedere una *vacatio* più estesa dall'ordinaria e che si indica in 90 giorni.

La proposta, per la sua stessa natura, non comporta onere finanziario, e pertanto, onorevoli colleghi, la raccomandiamo al vostro esame e alla vostra approvazione pur con quelle integrazioni e modifiche che l'esame stesso vorrà suggerire per il miglior raggiungimento del fine proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 122 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto presidenziale 16 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

« Articolo 122-*bis*. — (Uso del casco nella circolazione dei motocicli e delle motocarrozze).

I conducenti dei motocicli e delle motocarrozze, nonché le persone trasportate su detti veicoli, debbono usare durante la circolazione degli stessi il casco protettivo.

Le caratteristiche del casco di cui al comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è punito con l'ammenda fino a lire diecimila ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.